



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 626 del 31/05/2023

Determina del Responsabile N. 37 del 31/05/2023

PROPOSTA N. 723 del 31/05/2023

OGGETTO: Comune di Offida.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs. n. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/2019), relativa alla variante al Piano di Recupero del Centro Storico. class.54VAS023

Visto il D. Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D. Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/06;

Visto il D. Lgs. n.128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019;

Visto il Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Offida tramite pec con nota prot. n. 4807 del 18.04.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 19.04.2023 con protocollo n. 8923, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa alla variante al Piano di Recupero del Centro Storico;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 31.05.2023, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Con nota prot. n. 4807 del 18.04.2023 del 03.10.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 19.04.2023 con protocollo n. 8923, il Comune Offida, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante al Piano di Recupero del Centro Storico, allegando il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati di variante.

Con nota prot. n. 9265 del 24.04.2023 lo Scrivente Settore ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati del pratica in argomento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- AST Marche;
- CIIP Poliservizi.
- AATO 5 Marche Sud;
- Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Provincia di Ascoli Piceno - Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 37884 del 09.05.2023, con riferimento agli aspetti di carattere igienico sanitario, ha ritenuto di escludere la pratica di cui in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 5562 del 26.05.2023, **ha espresso una sostanziale valutazione negativa** della variante al Piano di Recupero nel suo complesso in relazione agli obiettivi della Tutela Storico-Architettonica e Paesaggistica, **ritenendo di assoggettare a VAS** la variante di cui in oggetto al fine di poter approfondire le tematiche trattate e valutare alternative meno impattanti volte a salvaguardare i valori tutelati dal Codice.

La Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile), l'AATO 5 Marche Sud, la CIIP Poliservizi e il Settore II Tutela e Valorizzazioni Ambientali della scrivente Amministrazione, non ha espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

Si rileva preliminarmente che come dichiarato dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio (nota prot. n. 4807 del 18.04.2023), la variante in argomento non determina un incremento del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza; viene dichiarato inoltre che l'area territoriale di pertinenza della variante riguarda il Comune di Offida e che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, oltre all'area di pertinenza territoriale, non riguarda altre aree (Regione/Provincia/Comune).

La variante introduce le seguenti modificazioni al vigente Piano di Recupero:

- assoggettamento ad interventi di ristrutturazione edilizia dell'immobile sito in piazzale Pigliardi n. 22/23;
- demolizione integrale dell'immobile sito in via F. Borzacchini n. 3/5 in quanto ritenuto privo di caratteri da conservare e incremento della volumetria dello stesso (mc 105) al fine di consentire la ricostruzione del corpo presente nella cartografia storica sul lato sud-est dell'immobile;
- modifica del tracciato della pista ciclabile posta a sud dell'edificato storico;
- introduzione della possibilità di installare gli impianti di produzione di energia rinnovabile (solari e fotovoltaici) sulle coperture degli edifici; allo scopo viene proposta la modifica degli artt. 20 e 30 delle vigenti NTA del Piano di Recupero del Centro Storico e introdotto l'art. 33 bis "Impianti termici solari e fotovoltaici";
- modifica/integrazione dell'Elab. "4P – Abaco dei colori" relativamente ai colori prescritti per gli intonaci esterni e per gli infissi sia in legno che in metallo);
- esclusione della voce "Commissione edilizia comunale" dagli artt n. 7, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 e 29 delle NTA del Piano di Recupero;
- introduzione della possibilità di realizzare dehors di natura temporanea, permanente, occasionale ed urgente, negli spazi pubblici mediante l'aggiunta di un nuovo paragrafo all'art. 35 delle NTA;

- modifica della destinazione urbanistica di aree destinate a spazi aperti, non destinati alla mobilità, oggetto di interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, a spazi aperti, non destinati alla mobilità, oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'art. 11 delle NTA de PdR;
- introduzione all'art. 11 delle NTA del PdR della possibilità di realizzare piccole piscine scoperte nell'ambito degli spazi aperti non destinati alla mobilità oggetto di interventi di ristrutturazione;
- correzione di un errore materiale nella numerazione dell'art. 42 in luogo dell'art. 41.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II “Rapporto Preliminare di screening semplificato”, Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall’Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d’Incidenza;
- ricade nella seguente area del vigente PRG: Zona A (art. 63 delle NTA);
- risulta conforme al vigente PRG;
- non ricade all’interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade in zona soggetta a vincoli del PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non risulta pertinente rispetto al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 relativamente all’attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all’art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52/74;
- sull’area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

Il Comune di Offida non dispone di Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni contenute nel rapporto preliminare semplificato sono state sviluppate sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli di cui al primo punto dell’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii..

Con riferimento a questi ultimi viene evidenziato che la variante:

- interessa una superficie molto limitata e gli effetti della stessa non possono essere considerati significativi;
- non influenza in alcun modo altri piani o programmi;
- permette l’avvio di una serie di attività di sviluppo che si possono ascrivere al concetto di sviluppo sostenibile;
- non ha ricadute negative sull’ambiente;
- risulta pertinente con le tematiche ambientali poiché non intacca la risorsa suolo e salvaguarda le aree di valore.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, visto in particolare il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, nota prot. n. 5562 del 26.05.2023, reso in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA), nel quale è stata espressa **una sostanziale valutazione negativa** della variante al Piano di Recupero nel suo

complesso e ritenuto **di assoggettare a VAS** la variante di cui in oggetto al fine di poter approfondire le tematiche trattate e valutare alternative meno impattanti volte a salvaguardare i valori tutelati dal Codice, **lo scrivente Settore è dell'avviso che ricorrono le condizioni per assoggettare alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) la variante al Piano di Recupero del Centro Storico di che trattasi.**

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di assoggettare alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente Piano di Recupero del Centro Storico di Offida. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

- A) di assoggettare alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al Piano di Recupero del Centro Storico di Offida;
- B) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Offida quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;**
- C) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;**
- D) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;**
- E) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;**
- F) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.**

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 31/05/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO